

LETTERA INFORMATIVA N.22/2023

Le novità della Legge di Bilancio 2023
per le “criptoattività”



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.22/2023

Le novità della Legge di Bilancio 2023 per le “criptoattività”

La Legge di Bilancio 2023, entrata in vigore il primo gennaio dell'anno in corso, stabilisce i criteri di tassazione dei **redditi derivanti da criptovalute e, in generale, da “criptoattività”**, approfondendo, inoltre, la possibilità per i contribuenti di regolarizzare la propria posizione in caso di omissioni dichiarative.

Con il termine “**criptoattività**”, si definisce la *“rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica”*¹.

A partire dal 2023, il Legislatore ha regolamentato nel dettaglio la tassazione delle criptovalute, mediante l'introduzione dell'art.67, lettera *c-sexies*, del T.U.I.R., disciplinando il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso a titolo oneroso².

Ai sensi del dettato normativo sopra citato, le **plusvalenze** sono costituite dalla **differenza tra il corrispettivo percepito** (ovvero il valore normale delle *criptoattività* permutate) **ed il costo di acquisto**³.

Le **minusvalenze** derivanti da operazioni in *criptoattività*, invece, possono essere **dedotte** dall'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta ed in quelli futuri, ma non oltre il **quarto anno**, a condizione che:

¹ Art.1, comma 126, Legge 197/2023 (Legge di Bilancio 2023).

² Tali plusvalenze rilevano fiscalmente solo per importi superiori alla franchigia di Euro 2.000, nel singolo periodo di imposta.

³ Il costo deve essere determinato dal contribuente, sulla base di elementi certi e precisi; in caso contrario, il costo viene considerato pari a zero.

- a) siano d'importo superiore ad Euro 2.000;
- b) siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la minusvalenza è emersa.

L'**imposta sostitutiva** che si applica alle sopra citate plusvalenze è pari al **26%**⁴.

La Legge di Bilancio 2023 ha, inoltre, previsto la possibilità di **affrancare** al 1° gennaio 2023 il valore delle *criptoattività*, allineandolo al "*valore normale*" e mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva del 14%**⁵.

■ **Valutazione delle "criptoattività"**

Per quanto riguarda la **rilevanza fiscale** - ai fini Ires ed Irap - della valutazione in bilancio delle "*criptoattività*", è stato introdotto il comma 3-*bis* dell'art.110 del T.U.I.R., che dispone che **non concorrono alla formazione del reddito** i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle *criptoattività* alla data di chiusura del periodo d'imposta (a prescindere dall'imputazione a Conto Economico), sterilizzando di fatto tutti i fenomeni valutativi riconducibili alle variazioni di valore delle "*criptoattività*" e rinviando la tassazione al momento dell'**effettivo realizzo**.

■ **Esercizio dell'opzione**

E' introdotta la possibilità di optare per il regime del **risparmio amministrato** o del **risparmio gestito** anche per le criptovalute, tramite l'assistenza di intermediari finanziari residenti in Italia, che si possono occupare sia degli obblighi di natura impositiva, sia degli aspetti di natura dichiarativa (quadro *RW*)⁶.

⁴ Art.5, comma 2, D.Lgs. 461/1997.

⁵ Art.1, comma 133, L.197/2022.

L'imposta deve essere versata entro il 30 giugno 2023 e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

⁶ Il carico fiscale è sempre pari al 26%, con la differenza che nel risparmio amministrato si applica il **principio di cassa**, mentre nel risparmio gestito il **principio di competenza**.

■ **Regolarizzazione delle violazioni**

Infine, è stata introdotta la possibilità di regolarizzare eventuali omissioni dichiarative, mediante la presentazione di una dichiarazione appositamente prevista per le *criptoattività* e che verrà approvata con specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate⁷.

Infine, è stato introdotto l’obbligo del pagamento di un’**imposta di bollo** dello **0,2% annuo** sul valore delle *criptoattività* detenute a fine anno.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 30 maggio 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

⁷ Precisamente, si potranno sanare eventuali omissioni mediante il pagamento di una sanzione per omessa dichiarazione dello 0,5%, per ciascun anno, da misurarsi sul valore delle *criptoattività* non dichiarate. In presenza di redditi, la sanzione è pari al 3,5% del controvalore dei redditi derivanti dalle attività detenute al termine di ciascun anno.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

